



Corporate Tax and Legal firm

Informativa n. 9/2013

Sommario

Premessa	2
Dal 1° gennaio 2014, l'imposta fissa di registro passa da 168 a 200 euro	2
"Bonus arredamento" anche senza bonifico	2
Studi di settore, congruità e coerenza proteggono solo "parzialmente"	3
La mancanza di liquidità non salva dal penale chi evade l'Iva	4
Partenza ufficiale per incentivi alle assunzioni under 30	4
La domanda incompleta della Pec apre alla procedura di iscrizione d'ufficio	5
Aumento dell'aliquota IVA al 22 %	5
Imprenditori non residenti al test della tassazione in Italia	5

Premessa

La presente informativa riporta le novità fiscali e societarie più rilevanti del mese di settembre appena trascorso, con particolare riferimento ai documenti di prassi diffusi dall’Agenzia delle Entrate e ai chiarimenti forniti a livello giurisprudenziale.

* * *

Dal 1° gennaio 2014, l’imposta fissa di registro passa da 168 a 200 euro

Il D.L. del 12 settembre 2013, n. 104, c.d. Decreto “Istruzione”, ha disposto la variazione delle imposte fisse di registro, ipotecaria e catastale.

Dal 1° gennaio 2014 l’imposta fissa di registro sarà dovuta nella misura di euro 200 e non più di euro 168. Il nuovo ammontare riguarda i seguenti atti:

- gli atti giudiziari pubblicati o emanati;
- gli atti pubblici formati;
- le donazioni fatte;
- le scritture private autenticate;
- le scritture private non autenticate presentate per la registrazione;
- le denunce (di contratti verbali) presentate per la registrazione;
- le formalità di trascrizione e di rinnovazione eseguite a decorrere;
- le domande di annotazione presentate a decorrere.

In aggiunta, dal 1° gennaio 2014, in luogo delle molteplici aliquote dell’imposta di registro oggi applicabili, per i trasferimenti immobiliari si applicheranno le seguenti aliquote:

- 2%, se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione (ad eccezione di quelle appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 o A/9) in presenza delle condizioni per l’agevolazione prima casa;
- 9%, in tutti gli altri casi.

Infine, l’art. 26 del D.L. n. 104/2013 ha disposto che gli atti soggetti all’imposta di registro del 2% e del 9%, dal 1° gennaio 2014, sconteranno le imposte ipo-catastali nella misura fissa di euro 50 ciascuno.

* * *

“Bonus arredamento” anche senza bonifico

La circolare dell’Agenzia delle Entrate del 18 settembre 2013, n. 29, ha fornito rilevanti chiarimenti relativamente al c.d. “bonus arredamento”¹.

In particolare, l’Amministrazione ha specificato che per usufruire della nuova detrazione IRPEF del 50% per l’acquisto di mobili e di determinati elettrodomestici, alternativamente al bonifico bancario o postale è possibile utilizzare le carte di credito o di debito.

¹ Cfr. art. 16, comma 2, D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla L. 3 agosto 2013, n. 90.

Condizione necessaria per usufruire della detrazione è che i mobili e gli elettrodomestici acquistati siano destinati all'arredo di unità immobiliari residenziali oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo o manutenzione straordinaria, ovvero di ristrutturazione delle parti comuni di edifici residenziali oggetto di interventi anche di manutenzione ordinaria.

Come precisato dall'Agenzia la nuova detrazione del 50% si applica in relazione agli acquisti di:

- mobili², materassi e di apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell'arredo dell'immobile³;
- grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla "A+", ovvero classe "A" per i forni, in relazione alle apparecchiature per le quali è obbligatoria l'etichetta energetica;
- grandi elettrodomestici per i quali non sia ancora previsto l'obbligo di etichetta energetica.

Per fruire della detrazione i suddetti beni devono essere acquistati nel periodo compreso tra il 6 giugno e il 31 dicembre 2013.

È inoltre necessario conservare la documentazione attestante l'effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente) e le fatture di acquisto dei beni con la usuale specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti.

* * *

Studi di settore, congruità e coerenza proteggono solo "parzialmente"

L'art. 10, comma 9 e 10, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, ha introdotto un regime premiale per i contribuenti che, dall'applicazione degli studi di settore, risultano congrui e coerenti, secondo quanto indicato nel provvedimento attuativo dell'Agenzia delle Entrate del 12 luglio 2012, n. 102603.

In particolare, trattasi della preclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici nei confronti dei soggetti che dall'applicazione degli studi siano congrui e coerenti.

Tale preclusione accertativa riguarda soltanto le rettifiche fondate sulle presunzioni semplici⁴ generalmente utilizzate per le ricostruzioni indirette del volume d'affari o dei ricavi del contribuente.

Vi sono comunque altre rettifiche di tipo presuntivo che, secondo quanto chiarito in passato dall'Amministrazione Finanziaria, potrebbero trovare applicazione anche nei confronti dei soggetti congrui e coerenti. Trattasi in particolare degli accertamenti fondati sulla presunzione di acquisto o di vendita⁵ e di quelli derivanti dalle indagini finanziarie⁶. In questi casi la rettifica, benché presuntiva, non pone le basi su presunzioni semplici, ma su diverse e "specifiche" presunzioni stabilite da differenti norme (nel caso delle

² In particolare è agevolabile l'acquisto di letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, incluse le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati.

³ La Circolare precisa che non sono agevolabili gli acquisti di porte, pavimentazioni, tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo.

⁴ Cfr. artt. 39, comma 1, lett. d), secondo periodo del D.P.R. 600/73 e 54, comma 2, ultimo periodo del D.P.R. 633/72.

⁵ Cfr. D.P.R. 441/1997.

⁶ Cfr. art. 32, comma 1, numero 2) del D.P.R. 600/73 e art. 51, comma 2, numero 2) del D.P.R. 633/72.

indagini finanziarie, peraltro, si tratterebbe secondo la giurisprudenza di legittimità, di presunzioni legali relative⁷).

* * *

La mancanza di liquidità non salva dal penale chi evade l'IVA

Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza del 12 settembre 2013, n. 37424, hanno affermato che l'art. 10-ter del D.Lgs. n. 74/2000⁸ si applica anche agli omessi versamenti dell'IVA relativa al 2005, senza che ciò comporti violazione del principio di irretroattività.

La decisione è particolarmente importante anche per alcuni passaggi dedicati all'elemento soggettivo della fattispecie che rischiano di porre un argine difficilmente superabile da parte di quella sempre più copiosa giurisprudenza di merito che, a fronte dell'attuale crisi economica, tende ad escludere che il fatto omissivo determinato da un'incolpevole mancanza di liquidità costituisca reato per mancanza del dolo.

Il debito riguardante i versamenti IVA è collegato al compimento delle operazioni imponibili. Secondo i giudici, ogni qualvolta il soggetto d'imposta effettui tali operazioni riscuote già (dall'acquirente del bene o del servizio) l'IVA dovuta e deve, quindi, tenerla accantonata per l'Erario, organizzando le risorse disponibili in modo da poter adempiere all'obbligazione tributaria.

* * *

Partenza ufficiale per incentivi alle assunzioni under 30

Il quadro per la fruizione degli incentivi volti a promuovere l'occupazione stabile di giovani lavoratori fino a 29 anni d'età privi d'impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi ovvero privi di diploma di scuola media superiore o professionale, ex art. 1 del D.L. n. 76/2013 (c.d. Decreto "Lavoro"), si completa con le istruzioni dell'INPS, fornite con la circolare del 17 settembre 2013, n. 131.

Il riferimento è all'incentivo economico, pari a un terzo della retribuzione e nella misura massima mensile di euro 650 (seicentocinquanta), di cui il citato art. 1 del D.L. n. 76/2013 prevede la concessione (in via sperimentale) per 18 mesi, in caso di assunzione dei lavoratori a tempo indeterminato, ovvero per 12 mesi, in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine in corso con gli stessi.

L'incentivo spetta per le assunzioni a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, ivi comprese quelle in forma di apprendistato (benché, in quest'ultimo caso, se ne vari la misura).

Sul piano operativo, poiché il beneficio spetta fino all'esaurimento delle risorse specificamente stanziare per ogni Regione, è previsto un particolare procedimento per la presentazione dell'istanza, che prende le mosse da una "domanda preliminare di ammissione".

* * *

⁷ Per approfondimenti si rimanda alla sentenza della Cassazione del 1 febbraio 2013 n. 2484.

⁸ Il citato art. 10-ter del D.Lgs. n. 74/2000 è stato introdotto dall'art. 35, comma 7, del D.L. 4 luglio 2006, n. 233.

La domanda incompleta della Pec apre alla procedura di iscrizione d'ufficio

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la nota del 29 agosto 2013, n. 141955, ha chiarito quali sono le conseguenze della mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al Registro delle Imprese.

Tale adempimento è stato previsto dall'art. 16, comma 6, del D.L. n. 185/2008⁹ a carico delle imprese costituite in forma societaria e dall'art. 5, commi 1 e 2 del D.L. n. 179/2012¹⁰ a carico delle imprese individuali. A tal proposito, si ricorda che il comma 6-*bis* del citato art. 16 stabilisce che, in caso di domanda d'iscrizione da parte di un'impresa costituita in forma societaria che non ha iscritto il proprio indirizzo PEC, l'ufficio del Registro delle imprese provvede alla sospensione della domanda per 3 mesi, in attesa della sua integrazione con l'indirizzo PEC, al posto dell'irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all'art. 2630 c.c..

In difetto di detta comunicazione, l'ufficio del Registro delle imprese deve dare corso alla procedura d'iscrizione d'ufficio dei predetti atti o fatti *ex art.* 2190 c.c. e inoltrare al legale rappresentante della società o al titolare dell'impresa individuale un invito a presentare entro un congruo termine - non superiore a 20 (venti) giorni - l'istanza di iscrizione dell'atto o fatto "principale", completa dell'indirizzo PEC.

Spirato tale termine, l'ufficio del Registro delle Imprese sottopone il fascicolo riguardante l'adempimento "principale" al giudice delegato, per la valutazione della sussistenza dei presupposti per l'iscrizione d'ufficio.

* * *

Aumento dell'aliquota IVA al 22 %

Dallo scorso primo ottobre è entrato in vigore l'aumento dell'aliquota IVA ordinaria dal 21% al 22%. Per maggiori approfondimenti sul tema si rimanda all'Informativa Straordinaria CTL Advisory n. 4/2013.

* * *

Imprenditori non residenti al test della tassazione in Italia

Gli utili d'impresa prodotti in Italia da soggetti non residenti tramite stabile organizzazione sono tassabili in Italia in conformità con le norme impositive previste dal TUIR, poiché l'Italia assume il ruolo di Stato della fonte che esercita una potestà impositiva su tali redditi transnazionali. I redditi d'impresa sono dunque considerati prodotti nel territorio dello Stato italiano a condizione che derivino da un'attività d'impresa ivi svolta, con l'ulteriore specificazione che lo svolgimento avvenga per il tramite di una stabile organizzazione secondo la nozione prevista dall'art. 162 del TUIR.

Ai sensi dell'art. 14, comma 5, del D.P.R. n. 600/73, la stabile organizzazione in Italia di una società estera deve tenere le scritture contabili proprie, dalle quali risultino "distintamente i fatti di gestione" che la riguardano.

⁹ Convertito dalla L. del 28 gennaio 2009, n. 2.

¹⁰ Convertito dalla L. del 17 dicembre 2012, n. 221.

Laddove i soggetti non residenti siano privi di stabile organizzazione, la relazione di accompagnamento al cosiddetto “vecchio TUIR” affermava che gli stessi si troverebbero nella medesima situazione degli enti non commerciali residenti. Per tali soggetti, il reddito complessivo è formato dalla somma delle singole categorie di reddito.

Pertanto, in mancanza di stabile organizzazione, gli elementi reddituali dei soggetti non residenti in genere non configurano reddito di impresa e mantengono la loro distinta qualificazione oggettiva, a differenza di quando accade per le società residenti. Ciò significa, ad esempio, che il reddito derivante dalla locazione di un immobile situato in Italia viene tassato come reddito fondiario se non si riferisce ad un'attività di impresa svolta tramite una stabile organizzazione.

* * * * *

I professionisti di CTL Advisory restano a disposizione per approfondimenti in merito a quanto sopra esposto. Le notizie inviate nella presente comunicazione si considerano a titolo meramente informativo e non devono essere utilizzate per fini decisionali. CTL Advisory non si assume alcuna responsabilità in merito ad azioni o decisioni intraprese a seguito della presente informativa, né si assume alcuna responsabilità per aver fornito informazioni parziali.

Per approfondimenti ulteriori sui temi trattati:

T: +39 02.84240711

Int.: +39 02.87188002

E: info@ctladvisory.com

Per CTL Advisory S.r.l. stp

Dott. Marco Baggetti


Per CTL Advisory S.r.l. stp

Dott. Gianniero Gugliotta
